Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 15 luglio 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 953.

Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, in data 18 febbraio 1938 fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, in data 18 febbraio 1938, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, concernente trasferimenti di interessi di mora relativi al regolamento di importazioni belgo-lussemburghesi in Italia, effettuate avanti il 1° settembre 1936.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei termini di cui all'Accordo medesimo.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL
GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 48. — MANCINI.

L'Incaricato d'affari del Belgio in Roma
al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Rome, le 18 février 1938.

Monsieur le Ministre,

En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin 1937 entre l'Italie et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, propose d'admettre le transfert dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, par voie du compte « creances anciennes », des intérêts de retard afférents au règlement d'importations belges ou luxembourgeoises en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts originairement prévus au contrat et exigibles pour la seule période allant de l'échéance contractuelle à la date du dépôt des lires près des Caisses de la Banque d'Italie.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero prendra les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité de la clause prévoyant le paiement par le débiteur en Italie d'intérêts de retard; il en sera de même, dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise pour l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Les intérêts de retard admis au transfert dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devront être conformes à la pratique commerciale et à la règlementation italienne en la matière.

Ils prendront comme date d'échéance celle du principal de la dette dont ils suivront le sort; les intérêts de retard se rapportant à des créances déjà transférées en Belgique seront réglés par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero par priorité sur les autres créances dites « anciennes ».

Les dispositions qui précèdent entreront immédiatement en vigueur.

Je prie Votre Excellence de me faire savoir si Elle accepte cette proposition; dans l'affirmative la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu en la matière entre les Gouvernements italien et belge.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

C.te DU CHASTEL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Incaricato d'affari del Belgio in Roma

Rome, le 18 février 1938.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin 1937 entre l'Italie et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, propose d'admettre le transfert dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, par voie du compte « creances anciennes », des intérêts de retard afférents au règlement d'importations, belges ou luxembourgeoises en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts originairement prévus au contrat et exigibles pour la seule période allant de l'échéance contractuelle à la date du dépôt des lires près des Caisses de la Banque d'Italie.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero prendra les dispositions utiles pour s'assurer de la réalité de la clause prévoyant le paiement par le débiteur en Italie d'intérêts de retard; il en sera de même, dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, pour l'Office de Compensation Belgo-Luxembourgeois.

Les intérêts de retard admis au transfert dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise devront être conformes à la pratique commerciale et à la règlementation italienne en la matière.

Ils prendront comme date d'échéance celle du principal de la dette dont ils suivront le sort; les intérêts de retard se rapportant à des créances déjà transférées en Belgique seront réglés par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero par priorité sur les autres créances dites « anciennes ».

Les dispositions qui précèdent entreront immédiatement en vigueur.

Je prie Votre Excellence de me faire savoir si Elle accepte cette proposition; dans l'affirmative la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront l'accord intervenu en la matière entre les Gouvernements italien et belge ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distinguée.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 16 giugno 1938-XVI, n. 954.
Modificazione del regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi d'imposta sugli organi di illuminazione, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale dei suindicati organi di illuminazione;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I — *Misura della imposta e base per la sua applicazione.*

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la sovraimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) Lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico ed altri organi di luminescenza di qualsiasi sistema, esclusi quelli di cui alla seguente lettera *b*) assorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 watt con tensione normale non oltre i 30 volt L. 0,25;

2) non superiore a 50 watt L. 1;

3) superiore a 50 watt e inferiore ai 500 watt l'imposta è data dalla formula: I = L. 1 + (watt - 50) 0,03, nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e w. la potenza in watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 watt e oltre L. 14,50.

b) Tubi luminosi a gas rarefatti di qualsiasi sistema, L. 0,03 per ogni metro di lunghezza ed 1 mm. di diametro con tassazione minima di L. 1 per tubo.

c) Organi di illuminazione ad arco, esclusi i carboni, L. 3 al Kg.

d) Carboni puri metallizzati od in qualsiasi altro modo preparati per illuminazione ad arco, L. 2 al Kg.

Art. 2.

La potenza assorbita in watt da servire di base alla tassazione degli organi illuminanti, arrotondata in più all'unità, è quella ottenuta sottoponendo l'organo alla tensione indicata, a meno che con tale tensione la luce risulti con radiazioni rosse. In questo caso la potenza da servire di base alla

tassazione sarà, invece, quella ottenuta sottoponendo la lampada alla maggiore tensione, sufficiente a fare scomparire le radiazioni rosse.

L'imposta sarà peraltro commisurata in base alla potenza in watt indicata sulla lampada quando questa potenza non differisca di oltre il 10 % di quella ottenuta come sopra.

L'imposta gravante ciascun organo tassato a sensi della lettera *a*-3) e *b*) dell'art. 1 è soggetta all'arrotondamento di centesimi 5 seguendo le norme in vigore per tali arrotondamenti.

Le dimensioni dei tubi luminosi a gas rarefatto saranno arrotondate in più in centimetri per la lunghezza, ed in millimetri per il diametro, con l'avvertenza di misurare questo ultimo all'esterno ed in corrispondenza alla maggiore sezione del tubo.

Le lampade a due o più filamenti a funzionamento indipendente sono tassate con un'aliquota pari ai 4/3 di quella che competerebbe al filamento che assorbe la maggiore potenza, a meno che non si venga così a superare la tassazione corrispondente alla somma delle potenze assorbite da tutti i filamenti, nel qual caso si applica quest'ultima.

Il peso degli organi e dei carboni, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1, sarà arrotondato in più sugli ettogrammi.

Art. 3.

Le controversie sulla qualificazione dei prodotti contemplati dal presente decreto sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie per l'applicazione dei dazi doganali.

II — *Attivazione delle fabbriche — Vigilanza.*

Art. 4.

Chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve farne denunzia all'Ufficio tecnico erariale della circoscrizione almeno 20 giorni prima di iniziare la lavorazione.

La denunzia, corredata dalle planimetrie dei locali di fabbrica, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta e chi la rappresenta;

b) il Comune, la via e il numero ovvero la denominazione della località dove si trova la fabbrica;

c) i locali di cui si compone la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato con riferimento alle planimetrie;

d) il numero, il tipo e la potenzialità dei meccanismi, compresi quelli della forza motrice;

e) la qualità delle materie prime e dei prodotti finiti;

f) la quantità massima dei prodotti finiti che in qualsiasi momento si può trovare nello stabilimento.

L'Ufficio tecnico erariale, ricevuta la denuncia, verifica e suggella gli apparecchi, in modo da impedirne l'uso senza preventiva dichiarazione di lavoro e rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura seguente:

1) di L. 250 per le fabbriche di organi di illuminazione indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1;

2) di L. 50 per le fabbriche di carboni di cui alla lettera *d*) dello stesso art. 1;

3) di L. 300 per le fabbriche che producono promiscuamente organi di illuminazione e carboni, di cui ai nn. 1 e 2 del presente articolo.

Il versamento del diritto di licenza sarà effettuato presso la Sezione di Regia tesoreria e la relativa quietanza sarà dall'Ufficio tecnico allegata alla denuncia dell'esercente.

La licenza è valida per l'anno solare nel quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati.

Art. 5.

I locali di fabbrica e quelli annessi sono soggetti alla vigilanza finanziaria permanente.

Tuttavia l'Amministrazione finanziaria potrà, ove lo ritenga opportuno, prescrivere che tale vigilanza sia effettuata in modo saltuario.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare agli apparecchi bolli e suggelli ed in genere può ordinare, a spese del fabbricante, tutte le opere e prescrivere tutte le misure, che riterrà necessarie per una efficace tutela degli interessi fiscali.

Il fabbricante ha l'obbligo di fornire gratuitamente per uso degli agenti, delegati alla vigilanza, un apposito locale con il necessario arredamento, provvedendo altresì alla pulizia, illuminazione e riscaldamento del locale medesimo, nonchè al rifornimento dell'acqua potabile.

L'accesso alle fabbriche deve essere lasciato aperto agli agenti della Finanza durante le lavorazioni e, in ogni caso, libero nei periodi di inattività.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di stabilire speciali norme sulle fabbriche di parti di organi di illuminazione e l'uso delle stesse parti anche se importate dall'estero.

Art. 6.

Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione, deve almeno 5 giorni prima presentare all'Ufficio tecnico erariale apposita dichiarazione in doppio originale, indicando:

a) il proprio nome e cognome o di chi lo rappresenti e la ubicazione della fabbrica;

b) il tempo continuativo, o distinto nei vari periodi della lavorazione, nel corso del mese solare per il quale è presentata la dichiarazione;

c) la qualità e quantità delle materie prime che si vogliono adoperare;

d) gli apparecchi da adoperare;

e) i prodotti da ottenere.

III — *Accertamento e confezionamento dei prodotti.*

Art. 7.

Gli organi di illuminazione appena ultimati debbono essere sottoposti agli accertamenti necessari per l'applicazione della imposta. Se essi non sono immediatamente estratti dalla fabbrica sotto vincolo di bolletta di cauzione o previo pagamento del tributo debbono essere immessi e custoditi, distintamente per aliquota di imposta, in magazzini annessi alle fabbriche, soggetti alle prescrizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di proprietà privata.

Si intendono ultimati gli organi che sono atti a produrre luce senza bisogno di ulteriori lavorazioni.

Può farsi eccezione alla immediata introduzione in magazzino degli organi di illuminazione come sopra ultimati, quando debbano essere assoggettati ad operazioni di rifinitura (smerigliatura, verniciatura, ecc.) e i reparti della fabbrica in cui gli stessi organi vengono rifiniti presentino garanzia di sicurezza agli effetti fiscali e possano durante le interruzioni di lavoro essere chiusi a cura dell'Amministrazione.

Art. 8.

Il movimento dei prodotti ultimati, distintamente per aliquota d'imposta, deve essere annotato su di un registro di carico e scarico fornito dalla Amministrazione, e corredato dalle dichiarazioni presentate dal fabbricante e dai verbali di riscontro compilati dal personale finanziario all'atto delle relative operazioni di accertamento delle quantità prodotte e delle quantità estratte.

Art. 9.

I fabbricanti devono prestare una cauzione pari al 10 % dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere nei magazzini assimilati ai doganali annessi alle fabbriche.

Gli esercenti le fabbriche nelle quali l'Amministrazione non ritenga di esercitare la vigilanza in modo permanente, debbono prestare una cauzione uguale alla intera imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti ultimati che può trovarsi giacente nei locali di fabbrica.

Art. 10.

Gli organi illuminanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 prodotti nel Regno o importati dall'estero per il consumo interno non possono essere estratti dalle fabbriche o dagli spazi doganali, salva l'eccezione di cui appresso, se non racchiusi in involucri identificati con contrassegni forniti dall'Amministrazione.

Le dogane possono consentire che l'operazione di importazione e il confezionamento come sopra degli organi illuminanti importati dall'estero siano eseguiti in locali da esse riconosciuti idonei situati fuori degli spazi doganali, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di arrivo della merce a destino, scortata da bolletta di cauzione.

Le operazioni di importazione possono essere effettuate soltanto dalle dogane di 1° ordine quando non sia diversamente provveduto con disposizioni speciali.

E' in facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare i fabbricanti e gli importatori che ne facciano domanda, a sostituire, per le lampade che abbiano almeno una delle dimensioni superiore ai 50 mm., al contrassegno applicato sull'involucro un contrassegno di altro sistema ritenuto tecnicamente idoneo.

Sono a carico degli importatori le spese per le indennità dovute al personale delegato alla vigilanza delle operazioni di confezionamento eseguite fuori del recinto doganale.

IV — *Pagamento d'imposta.*

Art. 11.

I fabbricanti di organi di illuminazione di cui all'art. 1 pagano l'imposta mediante versamento alla Tesoreria provinciale prima della estrazione dei prodotti dalla fabbrica per l'immissione in consumo.

Per tener conto degli organi illuminanti che si rendono inservibili dopo estratti dalla fabbrica con pagamento dell'imposta è concesso al fabbricante, sulla imposta liquidata per le estrazioni soggette ad imposta, effettuate durante l'esercizio finanziario, un abbuono del 20 % per i carboni e del 5 % per gli organi di illuminazione, mediante accreditamento sul debito d'imposta per l'esercizio successivo.

V — *Trasporto dei prodotti vincolati ad imposta.*

Art. 12.

Può essere consentito il passaggio da una fabbrica ad un'altra di organi di illuminazione di produzione nazionale.

La spedizione dovrà essere vincolata da bolletta di cauzione con le norme previste dalla legge e dal regolamento doganale relativo al trasporto delle merci estere da una dogana all'altra.

La cauzione sarà prestata nella misura di 1/10 dell'imposta che grava la merce trasportata.

Può farsi tuttavia a meno della cauzione qualora l'Ufficio tecnico erariale possa supplirvi mediante scorta e l'interessato sopporti le spese relative.

VI — *Agevolazioni.*

Art. 13.

Sugli organi di illuminazione esportati all'estero è abbuonata la imposta di fabbricazione.

Gli organi illuminanti destinati alla esportazione all'estero non sono sottoposti al vincolo del confezionamento e della identificazione di cui all'art. 10.

Le operazioni di esportazione all'estero si possono compiere solamente dalle dogane di 1° ordine e da quelle di 1° classe del secondo ordine, quando non sia altrimenti provveduto con disposizioni speciali.

Il trasporto degli organi illuminanti dalla fabbrica alla dogana di uscita sarà vincolato a bolletta di cauzione da emettersi dall'Ufficio tecnico erariale al quale è affidata la vigilanza sulla fabbrica, osservate le prescrizioni della legge doganale, relative al passaggio delle merci estere da una dogana all'altra, ferma la misura della cauzione come all'articolo precedente.

L'abbuono viene consentito dall'Ufficio tecnico erariale competente non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

Non è ammessa altra prova della avvenuta esportazione all'estero all'infuori della bolletta originale di uscita, munita delle attestazioni degli agenti di Finanza, a norma delle disposizioni doganali.

Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di uscita, salvo alla Amministrazione il diritto di provvedere al recupero del tributo non abbuonato entro il triennio successivo a detto biennio.

Art. 14.

Sugli organi illuminanti che si rendano inservibili prima che vengano estratti dalla fabbrica è accordato lo sgravio della corrispondente imposta previa distruzione.

Le operazioni di distruzione devono essere sempre effettuate alla presenza di almeno due funzionari dell'Amministrazione di differente grado e categoria e dei quali almeno uno estraneo al servizio di vigilanza nella fabbrica.

Sono a carico del fabbricante le spese per le indennità dovute al detto personale.

Nel caso di perdita, per forza maggiore, di organi di illuminazione elettrica esistenti in magazzino vincolato alla Finanza, o durante il trasporto, con bolletta di cauzione o con scorta finanziaria, è accordato lo sgravio dell'imposta, che effettivamente grava sui prodotti di cui sia debitamente provata la distruzione senza colpa dell'esercente.

VII — *Vincoli per la circolazione e per il deposito dei prodotti non più soggetti ad imposta.*

Art. 15.

Gli organi illuminanti di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 devono essere introdotti e conservati nei depositi e negli esercizi di vendita nel preciso stato in cui furono confezionati ed identificati a norma dell'art. 10.

VIII — *Azione per il recupero dell'imposta e sua prescrizione.*

Art. 16.

Le somme dovute a titolo d'imposta, in tutto od in parte non riscosse, o indebitamente abbuonate, si esigono mediante atto di ingiunzione.

A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data dell'eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta, anche se questa riguardi supplemento d'imposta.

Art. 17.

L'azione per il recupero del credito si estingue trascorsi cinque anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento, quando non ricorra il caso di frode.

Per le deficienze riscontrate nei magazzini il quinquennio decorre dalla data del verbale di accertamento delle deficienze medesime.

Nei casi di frode il diritto alla percezione della imposta si prescrive in 30 anni e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione civile per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Il fabbricante ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per errore di liquidazione purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento ed esibisca la quietanza di Tesoreria relativa al pagamento medesimo.

IX — *Violazioni e pene.*

Art. 18.

Chiunque fabbrichi clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che possa ritenersi frodata, tenendo conto delle materie prime lavorate o che possano presumersi lavorate. Qualora la multa così determinata risulti inferiore a L. 1000, sarà ritenuta in questa somma.

Con la stessa pena è punito chiunque fabbrichi i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro.

Gli apparecchi, i prodotti e le materie prime sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del codice penale.

Art. 19.

Gli organi di illuminazione trovati in circolazione in depositi o in esercizi per la vendita non condizionati com'è prescritto dal presente decreto, sono considerati in contrabbando ed i detentori sono puniti con multa variabile dal doppio al decuplo dei diritti di confine. Qualora la multa così determinata risulti inferiore a L. 200 sarà ritenuta in questa somma.

I prodotti sequestrati sono soggetti a confisca a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Art. 20.

Chiunque sottragga o tenti sottrarre con qualunque mezzo i prodotti allo accertamento dell'imposta prevista dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta frodata o che abbia tentato di frodare.

I prodotti sottratti o che si tentava di sottrarre ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del codice penale.

Art. 21.

Per ogni contrassegno di cui al precedente art. 10 consegnato al fabbricante o all'importatore, che non risulti applicato a norma dello stesso articolo e risulti invece mancante, il fabbricante o l'importatore sono puniti con una ammenda dal doppio al quadruplo dell'imposta corrispondente agli organi di illuminazione a cui i contrassegni mancanti si sarebbero dovuti applicare.

Art. 22.

Chi non tenga oppure si rifiuti di presentare i registri prescritti dal regolamento, è punito con l'ammenda non minore di L. 20 nè maggiore di L. 300.

Alla stessa pena soggiace chi tenga irregolarmente i registri medesimi.

Art. 23.

Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni del presente decreto o del regolamento per la sua esecuzione, si applica la pena della ammenda non minore di L. 20 nè maggiore di L. 300.

Art. 24.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza, di cui all'art. 4 del presente decreto, a chiunque sia stato condannato per violazione del decreto medesimo per la quale è stabilita la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Art. 25.

Le materie prime, i prodotti, il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento della imposta a preferenza di ogni altro creditore.

Similmente le materie prime, i prodotti, il macchinario, il materiale mobile nonchè i mezzi di trasporto attinenti al reato, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese di ogni specie, dovute dai contravventori o dai civilmente obbligati a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

X — *Accertamento dei reati e procedura.*

Art. 26.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente decreto e del relativo regolamento compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali, indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli Uffici tecnici erariali e delle Dogane muniti della apposita tessera di riconoscimento.

In tali operazioni essi acquistano la qualità di ufficiali della Polizia tributaria.

Gli ufficiali e i sottufficiali della Regia guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizioni domiciliari, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente decreto e dal relativo regolamento.

Art. 27.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle fabbriche e dei locali annessi, soggetti a vigilanza permanente a termini del precedente art. 5, sono compilati dal competente Ufficio tecnico erariale. Questi, liquidate l'imposta e le penalità, curerà l'invio dei verbali

stessi all'Autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza quando essa non sia chiamata a giudicare e in ogni caso al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento di reati consumati fuori delle località indicate nel precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'Autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico erariale competente, il quale, a sua volta, liquidata l'imposta e le penalità, curerà l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza e al contabile doganale.

Art. 28.

In deroga a quanto dispone l'art. 21 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni del presente decreto, costituenti delitti, è ammessa la decisione amministrativa a termini della legge doganale, sempre quando la domanda sia presentata prima dell'apertura del dibattimento innanzi all'Autorità giudiziaria di primo grado.

La domanda per tale decisione amministrativa, ove non sia fatta contestualmente alla redazione del processo verbale di constatazione di reato, è diretta all'Intendente di finanza.

L'Intendente notifica al trasgressore il termine perentorio entro cui dovrà depositare, a garanzia dell'esecuzione della decisione, una somma entro il minimo e il massimo della multa comminata per la violazione contestata, oltre l'ammontare delle spese e dei diritti fiscali.

La decisione amministrativa spetta all'Intendente di finanza senza limite di somma e si estende alla confisca ed alle spese.

L'Intendente, qualora ritenga escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma entro i limiti da L. 20 a L. 500, fermo l'obbligo della corresponsione dei diritti fiscali, quando essa non sia stata effettuata.

Art. 29.

Per la devoluzione e per la ripartizione delle ammende e delle multe riscosse in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto si osservano, in deroga agli articoli 24 e 26 del codice penale, le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento.

Le disposizioni della legge e del regolamento anzidetti si applicano parimenti per la erogazione delle somme ricavate dalla vendita delle cose sequestrate o comunque recuperate in dipendenza di violazioni delle norme del presente decreto.

Il provento della vendita delle cose confiscate è devoluto all'Erario.

Art. 30.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare il regolamento per l'applicazione del presente decreto, con le forme di cui all'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

XI — *Disposizioni transitorie.*

Art. 31.

Trascorsi sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento per l'applicazione del presente decreto, gli organi illuminanti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1 non potranno essere estratti dalle fabbriche nè importati dall'estero per il consumo nel Regno, se non confezionati nei modi prescritti.

Gli organi illuminanti predetti esistenti presso i depositi liberi e gli esercizi di vendita dovranno essere regolarizzati come sopra stabilito entro 180 giorni dalla data suindicata.

Le nuove misure dei diritti di licenza stabilite dall'articolo 4 del presente decreto saranno corrisposte a partire dall'anno 1939.

Art. 32.

Sono abrogate le disposizioni legislative di cui al testo unico di leggi d'imposta sugli organi di illuminazione, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 ed ogni altra successiva modificazione.

Il presente decreto andrà in vigore il 15 luglio 1938 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 399, *foglio* 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1938-XVI, n. 955.

Norme per i concorsi a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile e di assistente e segretario nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri ed approvazione dei relativi programmi di esame.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I concorsi pubblici per la nomina degli assistenti, previsti nei ruoli dei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile, degli assistenti e dei segretari, pure previsti nei ruoli dei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri, hanno luogo per esami e sono banditi per un numero determinato di posti con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo mercantile è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889.

In conformità al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 16 ottobre 1934, n. 1840, sono altresì ammessi i seguenti titoli di studio, limitatamente però ai posti, cui l'assistentato si riferisce, per ciascuno indicati:

a) diploma di perito industriale capo tecnico con specializzazione per chimici (chimici tintori, chimici industriali, chimici coloristi, chimici tecnici) o diplomi rilasciati dai Regi istituti commerciali in base al R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, per i posti di assistente per le scienze e la merceologia e per la chimica e la merceologia;

b) diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria) diploma di perito e ragioniere commerciale o industriale o attuariale, diploma di ragioniere, per i posti di assistente di ragioneria e tecnica commerciale, assistente disciplinare e assistente generico senza specificazione di materia.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso a posti di assistente e di segretario, nei Regi istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e per geometri, in cui il detto personale è a carico dello Stato, è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;

b) licenza di scuola tecnica agraria o di scuola pratica o speciale di agricoltura;

c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;

d) licenza di scuola professionale di 2° grado;

e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;

f) diploma di ammissione a scuole medie di secondo grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.

Art. 4.

Gli esami di concorso consisteranno:

1) per i posti di assistente di scienze e merceologia o di chimica e merceologia, nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale;

2) per i posti di assistente di ragioneria e tecnica commerciale, assistente disciplinare e assistente generico, pure nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile, in una prova scritta e una prova orale;

3) per i posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri, in una prova scritta, pratica e grafica a seconda delle cattedre cui si riferisce l'assistentato, e in una prova orale;

4) per i posti di segretario, nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri, in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia e una prova orale.

Le suddette prove di esame verteranno sui programmi annessi al presente decreto ed avranno luogo in Roma.

Art. 5.

Le disposizioni del R. decreto 16 ottobre 1934-XII, n. 1840, relative alla assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica sono estese al personale specificato nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 399, foglio 45. — MANCINI.

PROGRAMMI.

I.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale della carriera relativa a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile.

(Gruppo B, dall'11° al 9° grado)

L'esame di assistente per le scienze e la merceologia o per la chimica e la merceologia comprende una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, quello di assistente per la ragioneria e la tecnica commerciale, di assistente disciplinare e assistente senza specificazione di materia, una prova scritta e una prova orale.

A. *La prova scritta* consisterà, nel primo caso, nello svolgimento di un tema di merceologia, nel secondo, nello svolgimento di un tema di computisteria, ragioneria e tecnica commerciale. Gli argomenti proposti saranno adeguati ai programmi d'insegnamento vigenti per gli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile. Nel caso di un concorso bandito per un Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile specializzato si terranno presenti i programmi di insegnamento in vigore presso lo stesso Istituto specializzato.

B. *La prova pratica* consisterà in un'analisi di chimica generale o in saggi tecnici per scoprire le falsificazioni o alterazioni delle merci e nel riconoscimento di campioni di merci comprese tra quelle trattate nel programma d'insegnamento.

C. *La prova orale* della durata di 45 minuti consisterà in un colloquio basato sulla materia compresa nei programmi d'insegnamento degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile riguardanti: la chimica e merceologia, per il concorso ad assistente per le scienze e la merceologia o per la chimica e la merceologia; la computisteria, ragioneria, tecnica commerciale ed elementi di statistica, per il concorso ad assistente per la ragioneria e la tecnica commerciale, assistente disciplinare e assistente senza specificazione di materia.

II.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale della carriera relativa a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri.

(Gruppo C, dal 13° all'11° grado).

L'esame comprende una prova scritta, pratica o grafica e una prova orale.

La prova scritta consisterà:

1° Nello svolgimento di un tema di computisteria e ragioneria per gli assistenti di tali materie;

2° In un componimento di italiano su argomenti concernenti il lavoro, la scuola, la vita nazionale, per gli assistenti di italiano e biblioteca e scienze naturali e biblioteca;

3° Nella risoluzione di un problema e nell'uso dei più comuni apparecchi di fisica o di chimica per gli assistenti di matematica e fisica e di scienze naturali e fisica, o per gli assistenti di matematica e chimica.

La prova pratica consisterà nell'uso di apparecchi di chimica e nell'esame di campioni di merce per gli assistenti di scienze e chimica, chimica e merceologia, scienze naturali, geografia e merceologia.

La prova grafica consisterà in una semplice esercitazione di disegno di topografia o di costruzione per gli assistenti di topografia e costruzioni.

Per le suddette prove si terranno presenti i programmi d'insegnamento delle corrispondenti materie svolti nelle Regie scuole tecniche commerciali e i programmi, per la prova grafica di co-

struzioni e di topografia, e relative esercitazioni della sezione geometri dei Regi istituti tecnici.

La prova orale consisterà in un colloquio della durata, non minore di 30 e non maggiore di 45 minuti, diretto ad accertare la cultura generale del candidato e la capacità tecnica che si richiede per l'ufficio di assistente alle materie sopra specificate.

III.

Programma dell'esame di concorso al grado iniziale della carriera relativa a posti di segretario nei Regi Istituti tecnici commerciali a indirizzo amministrativo e per geometri.

(Gruppo C, dal 13° all'11° grado)

L'esame comprende due prove scritte, una prova pratica, una prova orale.

Prove scritte.

1° Componimento italiano che valga a dimostrare la cultura del candidato.

2° Risoluzione di un problema in applicazione al programma della prova orale.

Prova pratica.

La prova pratica di dattilografia consiste nello scrivere per la durata di 10 minuti un brano dettato e nella formazione, nel termine stabilito dalla Commissione esaminatrice, di una tabella con dati numerici.

Prova orale.

1. Nozioni di letteratura italiana dalla rivoluzione francese ai giorni nostri. Nozioni di storia politica ed economica d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

Elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

2. Aritmetica pratica - Numeri interi e frazionari, con particolare riguardo ai numeri decimali - Proporzioni e proporzionalità ed applicazioni - Calcoli percentuali.

3. Elementi di diritto costituzionale e amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento corporativo ed elementi di contabilità generale dello Stato.

4. Nozioni elementari di statistica.

5. Legislazione relativa all'istruzione media tecnica. Ordinamento dell'istruzione elementare e media nella parte che più interessa l'ufficio di segretario.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1938-XVI, n. 956.

Erezione in ente morale del Giardino d'infanzia « Ines Bonazzi » con sede in Arzignano.

N. 956. R. decreto 17 maggio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il Giardino d'infanzia « Ines Bonazzi », con sede in Arzignano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e l'Asilo-giardino di carità per l'infanzia « Vittorio Emanuele II » viene fuso nel nuovo ente, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 marzo 1938-XVI, n. 957.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile con sede in Fontanella (Bergamo).

N. 957. R. decreto 28 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile con sede in Fontanella (Bergamo) viene eretto in ente morale sotto l'amministrazione dell'Ospedale civile.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 958.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di S. Maria Maddalena, in Modigliana (Forlì).

N. 958. R. decreto 4 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Agostiniane di S. Maria Maddalena in Modigliana (Forlì), e viene autorizzato il trasferimento, a favore del medesimo, di immobili del complessivo valore periziato di L. 107.600, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 959.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero dell'Immacolata Concezione delle Monache Benedettine Cassinesi, in Monte San Savino (Arezzo).

N. 959. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero dell'Immacolata Concezione delle Monache Benedettine Cassinesi, in Monte San Savino (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 18 aprile 1938-XVI, n. 960.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 78 Chiese in provincia di Brescia.

N. 960. R. decreto 18 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 78 Chiese situate in provincia di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 25 aprile 1938-XVI, n. 961.

Soppressione delle fabbricerie di n. 25 Chiese in provincia di Venezia.

N. 961. R. decreto 25 aprile 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 25 Chiese site in provincia di Venezia e comprese nella giurisdizione della Diocesi di Padova.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 luglio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, con sede in Isorella (Brescia).

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, con sede nel comune di Isorella (Brescia), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, avente sede nel Comune di Isorella (Brescia), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2535)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Nomina di tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Visto l'art. 17 dello statuto del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

I signori comm. Pietro Lerario, comm. avv. Pietro Marcozzi e comm. avv. Francesco Picone sono nominati membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per un triennio a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2545)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Costituzione del Consiglio generale del Banco di Napoli.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Visto l'art. 9 dello statuto del Banco di Napoli Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto del 30 aprile 1938-XVI;

Viste le deliberazioni dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni con le quali sono state proposte le terne per la scelta dei rappresentanti nel Consiglio generale del predetto Banco;

Visto il proprio decreto di pari data col quale sono stati nominati tre membri del Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli a norma dell'art. 17 del citato statuto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il Consiglio generale del Banco di Napoli, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è così costituito:

— dal duca Luigi Tosti di Valminuta, presidente;
— dal podestà del comune di Napoli;
— dal podestà del comune di Bari;
— dal preside dell'Amministrazione provinciale di Napoli;
— dal preside dell'Amministrazione provinciale di Bari;
— dai seguenti rappresentanti delle Sezioni che compongono il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli:

a) Caporaso comm. avv. Gaetano, per la sezione agricola,
b) Del Gaizo gr. uff. Luigi, per la sezione industriale,
c) De Salvi comm. rag. Romeo, per la sezione commerciale,
d) Lauro comm. Achille, per la sezione marittima,

— dai seguenti membri, in rappresentanza delle Provincie a fianco di ciascuno indicate, nelle quali il Banco di Napoli opera con proprie filiali:

Alessandria: Marescalchi on. gr. uff. prof. Arturo, senatore del Regno,
Ancona: Moroder comm. Riccardo,
Aquila: De Amicis comm. dott. prof. Arturo,
Avellino: Di Marzo on. comm. dott. Alberto,
Bari: Ricchioni on. gr. uff. prof. Vincenzo,
Benevento: Manna comm. Ernesto,
Bologna: Manaresi gr. uff. dott. ing. Aurelio,
Bolzano: Cembran cav. uff. Antonio,
Brindisi: Bono on. gr. uff. avv. Ugo,
Cagliari: Usai on. cav. uff. dott. Ettore,
Campobasso: Del Prete gr. uff. avv. Benedetto,
Catanzaro: Zinzi barone Lorenzo,
Chieti: Petrosemolo cav. uff. Francesco,
Cosenza: Del Giudice dott. Oreste,
Firenze: Romanelli comm. Lorenzo,
Fiume: Gherbaz comm. avv. Ruggero,
Foggia: Barone cav. Giovanni,
Frosinone: Pisani comm. Eustachio,
Genova: Moresco cav. di gr. cr. cav. del lavoro Bartolomeo Francesco,

Gorizia: Locatelli cav. Pirro.
La Spezia: Faggioni comm. rag. Ruggero,
Lecce: Starace on. cav. di gr. cr. rag. Achille,
Littoria: Rubino cav. Tito,
Livorno: Liguori gr. uff. ing. Pirro,
Matera: Orlandi on. comm. avv. Biagio,
Milano: Falck on. cav. di gr. cr. ing. Giorgio Enrico, senatore del Regno,
Nuoro: Di Trani comm. rag. Michele,
Perugia: Bonucci comm. dott. Mario,
Pescara: Giannantonio on. gr. uff. Ettore,
Potenza: Salinardi gen. comm. Ernesto,
Reggio Calabria: Pucci gr. uff. ing. Antonio,
Roma: Capri Cruciani on. gr. uff. Luigi,
Salerno: Scaramella comm. Matteo,
Sassari: Lissia on. avv. Pietro, senatore del Regno,
Taranto: Motelese-Telesio on. Nicola,
Teramo: Villani comm. rag. Aldo Guido,
Terni: Marchini on. dott. Ascanio,
Torino: Rossi di Montelera conte dott. comm. Metello,
Trento: Scotoni ing. Tullio,
Trieste: Coceani on. dott. Bruno,
Venezia Alverà comm. dott. Guido,
Zara: Arneri comm. avv. Antonio,

— dal direttore generale,
— dal comm. Pietro Lerario, dal comm. avv. Pietro Marcozzi e dal comm. avv. Francesco Picone, consiglieri di amministrazione.

Il predetto Consiglio generale durerà in carica un triennio a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
(2544) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) e di sottoporre la stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
(2546) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Littoria.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori S. E. prof. gr. cr. Pietro Fedele, Ministro di Stato, senatore del Regno, e Gioacchino Mecheri, cavaliere del lavoro, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Littoria, con sede in Littoria, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
(2548) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Orvieto.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori cav. Francesco Urbani e conte Giampietro Macioti Giberti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Orvieto, con sede in Orvieto, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2549)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori comm. avv. Gaetano Tirasacchi e nob. cav. uff. avv. Giulio Vittori Antisari sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, con sede in Viterbo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2550)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1938-VI;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte;

Considerato che in seguito alle dimissioni del gr. uff. avvocato Cesare Giovara si è resa vacante la carica di vice presidente dell'Istituto predetto;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il comm. rag. Alfredo Longo è nominato vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, in sostituzione del gr. uff. avv. Cesare Giovara e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1938 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2551)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 luglio 1938-XVI.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori gr. uff. avv. Riccardo Galli e comm. dott. Emo Bressan sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona e Vicenza, con sede in Verona, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI

(2552)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1938-XVI.

Soppressione di alcune Sezioni delle ex Cattedre ambulanti di agricoltura e conservazione di altre come Uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura sostituiti alle Cattedre stesse ed istituzione di nuovi Uffici staccati.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1220, con la quale sono state soppresse le Cattedre ambulanti di agricoltura ed istituiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura;

Visto l'art. 1 del R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, che prevede la costituzione di Uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e la soppressione o la conservazione di Sezioni di cattedre, come Uffici staccati degli stessi Ispettorati;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, col quale è stato prorogato il termine previsto dal citato articolo 1, ultimo capoverso, per il mantenimento come Uffici staccati, o la soppressione di Sezioni staccate di Cattedre, di cui allo stesso art. 1;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituiti i seguenti Uffici staccati — di nuova istituzione — degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura:

ORDINARI — Sede	SPECIALIZZATI		PROVINCIA
	in	Sede	
	zootecnia	Alessandria	Alessandria
	zootecnia	Aosta	Aosta
	zootecnia	Asti	Asti
	frutticoltura	Cuneo	Cuneo
Borgomanero	—	—	Novara
	zootecnia	Vercelli	Vercelli
	zootecnia	Genova	Genova
	zootecnia	Savona	Savona
	zootecnia	Varese	Varese
	zootecnia	Mantova	Mantova
	zootecnia	Milano	Milano
	zootecnia	Pavia	Pavia
	zootecnia	Sondrio	Sondrio
	zootecnia	Belluno	Belluno
Malles Venosta	zootecnia	Bolzano	Bolzano
Isola di Cherso	—	—	Pola
	frutticoltura	Trento	Trento
	zootecnia	Treviso	Treviso
	zootecnia	Trieste	Trieste
Pontebba	—	—	Udine
	orto-frutticolt.	Venezia	Venezia
Caprino Veronese - Legnago	zootecnia	Verona	Verona
Thiene	—	—	Vicenza
S. Giovanni Persiceto	—	—	Bologna
	zootecnia	Ferrara	Ferrara
	zootecnia	Forlì	Forlì
	zootecnia	Modena	Modena
Fornovo	—	—	Parma
	zootecnia	Piacenza	Piacenza
	zootecnia	Arezzo	Arezzo
	zootecnia	Grosseto	Grosseto
	zootecnia	Massa	Massa Carrara
	zootecnia	Ancona	Ancona
Tolentino	—	—	Macerata
	zootecnia	Pesaro	Pesaro
	zootecnia	Terni	Terni
	zootecnia	Frosinone	Frosinone
	zootecnia	Littoria	Littoria
	zootecnia	Rieti	Rieti
	fitopatologia	Roma	Roma
	zootecnia	Viterbo	Viterbo
	zootecnia	Teramo	Teramo
Morcone	zootecnia	Benevento	Benevento
S. Marco dei Cavoti	—	—	—
	orto-frutticolt.	Napoli	Napoli
Contursi	—	—	Salerno
S. Severo	—	—	Foggia
	zootecnia	Lecce	Lecce
	zootecnia	Taranto	Taranto
Montalbano	zootecnia	Matera	Matera
	zootecnia	Potenza	Potenza
	zootecnia	Cosenza	Cosenza
Locri	zootecnia	Reggio C.	Reggio C.
	zootecnia	Agrigento	Agrigento
	zootecnia	Catania	Catania
Giardini Taormina	zootecnia	Messina	Messina
	orto-frutticolt.	Ragusa	Ragusa
	zootecnia	Siracusa	Siracusa
Castelvetrano	—	—	Trapani
	zootecnia	Nuoro	Nuoro
	zootecnia	Sassari	Sassari

Art. 2.

Sono mantenute — come Uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura — le seguenti Sezioni di Cattedra:

ORDINARIE — Sede	SPECIALIZZATE		PROVINCIA
	in	Sede	
Acqui	viticoltura ed enologia	Alessandria	Alessandria
Casalmonferrato	—	—	—
Novi Piemonte	—	—	—
Tortona	—	—	—
Ivrea	—	—	Aosta
Courgnè	—	—	—
Nizza Monferr.	—	—	Asti
Alba	zootecnia	Cuneo	Cuneo
Mondovì	—	—	—
Saluzzo	—	—	—

ORDINARIE — Sede	SPECIALIZZATE in	SPECIALIZZATE Sede	PROVINCIA
Domodossola	zootecnia	Novara	Novara
Pallanza	—	—	—
Carmagnola	zootecnia	Torino	Torino
Chivasso	—	—	—
Pinerolo	—	—	—
Susa	—	—	—
Biella	—	—	—
Varallo Sesia	—	—	Vercelli
Chiavari	—	—	Genova
Sesta Godano	—	—	Spezia
Albenga	—	—	Savona
Treviglio	zootecnia	Bergamo	Bergamo
Salò	zootecnia	Brescia	Brescia
Lecco	zootecnia	Como	Como
Crema	zootecnia	Cremona	Cremona
Asola	—	—	Mantova
Quistello	—	—	—
Lodi	—	—	Milano
Mortara	—	—	Pavia
Voghera	—	—	—
Chiavenna	—	—	Sondrio
Bressanone	frutticoltura	Bolzano	Bolzano
Brunico	—	—	—
Merano	—	—	—
Cavalese	zootecnia	Trento	Trento
Cles	—	—	—
Rovereto	—	—	—
Thiene	—	—	—
Agordo	—	—	Belluno
Feltre	—	—	—
Pieve di Cadore	—	—	—
Cittadella	zootecnia	Padova	Padova
Montagnana	—	—	—
Pieve di Sacco	—	—	—
Adria	zootecnia	Rovigo	Rovigo
Castelmassa	—	—	—
Lendinara	—	—	—
Castelfranco	—	—	Treviso
Montebelluna	—	—	—
Oderzo	—	—	—
Vittorio Veneto	—	—	—
Cervignano	zootecnia	Udine	Udine
Latisana	caseificio	Udine	—
Pordenone	—	—	—
S. Vito Tagl.	—	—	—
Tolmezzo	—	—	—
Spilimbergo	—	—	—
Cavarzere	zootecnia	Venezia	Venezia
Dolo	—	—	—
Portogruaro	—	—	—
S. Donà di Piave	—	—	—
Bassano	zootecnia	Vicenza	Vicenza
Lonigo	—	—	—
Schio	—	—	—

ORDINARIE — Sede	SPECIALIZZATE in	SPECIALIZZATE Sede	PROVINCIA
Castelnuovo d'Istria	—	—	Fiume
Villa del Nevoso	—	—	—
Aidussina	zootecnia	Gorizia	Gorizia
Idria	—	—	—
Tolmino	—	—	—
Capodistria	zootecnia	Pola	Pola
Parenzo	—	—	—
Pisino	—	—	—
Postumia	—	—	Trieste
Ronchi dei Legionari	—	—	—
Lagosta	—	—	Zara
Imola	zootecnia	Bologna	Bologna
Vergato	—	—	—
Codigoro	—	—	Ferrara
Copparo	—	—	—
Porto Maggiore	—	—	—
Cesena	—	—	Forlì
Mercato Sarac.	—	—	—
Rimini	—	—	—
Rocca San Casciano	—	—	—
Mirandola	—	—	Modena
Pavullo	—	—	—
Vignola	—	—	—
Borgo Val di Taro	zootecnia	Parma	Parma
Fidenza	—	—	—
Langhirano	—	—	—
Bobbio	—	—	Piacenza
Fiorenzuola d'Arda	—	—	—
Faenza	zootecnia	Ravenna	Ravenna
Lugo	—	—	—
Castelnuovo Monti	zootecnia	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Guastalla	—	—	—
Cortona	—	—	Arezzo
Montevarchi	—	—	—
Poppi	—	—	—
S. Sepolcro	—	—	—
Borgo S. Lorenzo	zootecnia	Firenze	Firenze
Empoli	—	—	—
Pontassieve	—	—	—
Prato	—	—	—
Casteldelpiano	—	—	Grosseto
Massa Marittima	—	—	—
Pitigliano	—	—	—
Cecina	zootecnia	Livorno	Livorno
Portoferraio	orto frutticolt.	Livorno	—
Castelnuovo di Garfagnana	zootecnia	Lucca	Lucca
	orto-frutticolt.	Lucca	—
Pietrasanta	—	—	—

ORDINARIE	SPECIALIZZATE		PROVINCIA
Sede	in	Sede	
Fivizzano	—	—	Massa-Carrara
Pontremoli	—	—	—
Pontedera	zootecnia	Pisa	Pisa
S. Miniato	orto-frutticolt.	Pisa	—
Volterra	—	—	—
Borgo a Buggiano	zootecnia arboricoltura	Pistoia Pistoia	Pistoia —
Colle Val d'Elsa	zootecnia	Siena	Siena
Montalcino	—	—	—
Montepulciano	—	—	—
Fabriano	—	—	Ancona
Jesi	—	—	—
Osimo	—	—	—
Senigallia	—	—	—
Amandola	zootecnia	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Fermo	frutticoltura	Fermo	—
Montegiorgio	—	—	—
Offida	—	—	—
S. Benedetto del Tronto	—	—	—
Camerino	zootecnia	Macerata	Macerata
Cingoli	—	—	—
S. Genesio	—	—	—
Cagli	—	—	Pesaro
Fano	—	—	—
Macerata Feltria	—	—	—
Mercatino Marecchia	—	—	—
Urbino	—	—	—
Castiglion del Lago	zootecnia	Perugia	Perugia
Città di Castello	orto-frutticolt.	Perugia	—
Foligno	—	—	—
Gubbio	—	—	—
Spoleto	—	—	—
Todi	—	—	—
Amelia	—	—	Terni
Orvieto	—	—	—
Anagni	—	—	Frosinone
Cassino	—	—	—
Pontecorvo	—	—	—
Formia	—	—	Littoria
Terracina	—	—	—
Amatrice	—	—	Rieti
Borgocollefegato	—	—	—
Magliana Sabina	—	—	—
Poggio Mirteto	—	—	—
Rocca Sinibalda	—	—	—
Marino	orto-frutticolt.	Roma	Roma
Palestrina	zootecnia	Roma	—
Segni	—	—	—
Tivoli	—	—	—
Velletri	—	—	—
Acquapendente	—	—	Viterbo
Civitacastellana	—	—	—

ORDINARIE	SPECIALIZZATE		PROVINCIA
Sede	in	Sede	
Tarquinia	—	—	Viterbo
Tuscania	—	—	—
Avezzano	zootecnia	Aquila	Aquila
Casteldisangro	—	—	—
Sulmona	—	—	—
Tagliacozzo	—	—	—
Agnone	zootecnia	Campobasso	Campobasso
Isernia	frutticoltura	Campobasso	—
Larino	—	—	—
Termoli	—	—	—
Atessa	zootecnia	Chieti	Chieti
Casoli	—	—	—
Gissi	—	—	—
Lanciano	—	—	—
Vasto	—	—	—
Penne	zootecnia	Pescara	Pescara
Torre dei Passeri	—	—	—
Atri	—	—	Teramo
Montorio al Vomano	—	—	—
Nereto	—	—	—
Ariano	zootecnia	Avellino	Avellino
Lacedonia	—	—	—
S. Angelo dei Lombardi	—	—	—
Cerreto Sannita	—	—	Benevento
Piedimonte d'Alife	—	—	—
Caserta	zootecnia	Napoli	Napoli
Castellammare	—	—	—
Nola	—	—	—
Sessa Aurunca	—	—	—
Rocca d'Aspide	orto frutticolt.	Salerno	Salerno
Sala Consilina	zootecnia	Salerno	—
Vallo della Lucania	—	—	—
Barletta	zootecnia	Bari	Bari
Gioia del Colle	—	—	—
Putignano	—	—	—
Ostuni	fruttiorticoltura	Brindisi	Brindisi
Cerignola	zootecnia	Foggia	Foggia
Lucera	—	—	—
Gallipoli	—	—	Lecce
Nardò	—	—	—
Tricase	—	—	—
Ugento	—	—	—
Castellaneta	—	—	Taranto
Manduria	—	—	—
Palazzo S. Gervasio	—	—	Matera
Stigliano	—	—	—
Brienza	—	—	Potenza
Chiaromonte	—	—	—
Lagonegro	—	—	—
Melfi	—	—	—
S. Arcangelo	—	—	—

ORDINARIE Sede	SPECIALIZZATE in	SPECIALIZZATE Sede	PROVINCIA
Cotrone	zootecnia	Catanzaro	Catanzaro
Maida	—	—	—
Nicastro	—	—	—
Vibo Valentia	—	—	—
Castrovillari	—	—	Cosenza
Paola	—	—	—
Rossano	—	—	—
Cittanova	—	—	Reggio Calabria
Palmi	—	—	—
Cammarata	—	—	Agrigento
Canicattì	—	—	—
Licata	—	—	—
Sciacca	—	—	—
Gela	zootecnia	Caltanissetta	Caltanissetta
Mazzarino	—	—	—
Mussomeli	—	—	—
Adrano	orto-frutticolt.	Catania	Catania
Caltagirone	—	—	—
Ramacca	—	—	—
Nicosia	zootecnia	Enna	Enna
Piazza Armerina	—	—	—
Milazzo	—	—	Messina
Patti	—	—	—
S. Agata Militello	—	—	—
Cefalù	zootecnia	Palermo	Palermo
Corleone	—	—	—
Lercara	—	—	—
Petralia Soprana	—	—	—
Comiso	zootecnia	Ragusa	Ragusa
Modica	—	—	—
Vittoria	—	—	—
Lentini	orto-frutticolt.	Siracusa	Siracusa
Noto	—	—	—
Palazzolo	—	—	—
Alcamo	zootecnia	Trapani	Trapani
Salemi	—	—	—
Ghilarza	zootecnia	Cagliari	Cagliari
Iglesias	—	—	—
Oristano	—	—	—
Sanluri	—	—	—
Senorbì	—	—	—
Dorgali	olivicoltura	Cuglieri	Nuoro
Isili	—	—	—
Lanusei	—	—	—
Macomer	—	—	—
Alghero	—	—	Sassari
Ozieri	—	—	—
Pozzomaggiore	—	—	—
Tempio	—	—	—

Art. 3.

Sono soppresse le seguenti Sezioni di Cattedre:

ORDINARIE Sede	SPECIALIZZATE in	SPECIALIZZATE Sede	PROVINCIA
Moncalvo	fitopatologia	Casalmonferrato	Alessandria
	zootecnia	Ivrea	Aosta
Benevagienna	alpicoltura	Cuneo	Cuneo
Cortemilia	—	—	—
Fossano-Brà	—	—	—
Trecate	viti-frutticolt.	Borgomanero	Novara
Chieri	economia montana	Torino	Torino
Santhià	—	—	Vercelli
Sestri Levante	zootecnia	Busalla	Genova
Ponte S. Pietro	alpicoltura	Bergamo	Bergamo
Trescore Balneario	caseificio	Bergamo	—
Iseo	arboricoltura	Brescia	Brescia
Lonato	alpicoltura	Brescia	—
	sperimentazione	Brescia	—
Erba	—	—	Como
Casalmaggiore	—	—	Cremona
Soresina	—	—	—
Castiglione delle Stiviere	—	—	Mantova
Gazzuolo	—	—	—
Suzzara	—	—	—
Abbiategrasso	—	—	Milano
Gorgonzola	—	—	—
Magenta	—	—	—
Monza	—	—	—
Rho	—	—	—
Vigevano	frutticoltura	Voghera	Pavia
	alpicoltura	Sondrio	Sondrio
	caseifici	Sondrio	—
Gallarate	frutticoltura	Luino	Varese
Saronno	—	—	—
	alpicoltura	Bolzano	Bolzano
Riva	alpicoltura	Trento	Trento
	caseificio	Trento	—
	zootecnia-caseificio	Belluno	Belluno
Abano	—	—	Padova
Camposampiero	—	—	—
Conselve	—	—	—
Este	—	—	—
Monselice	—	—	—
Teolo	—	—	—
Asolo	—	—	Treviso
Conegliano	—	—	—
Motta di Livenza	—	—	—
Valdobbiadene	—	—	—
Cividale	—	—	Udine
Gemona	—	—	—
S. Daniele	—	—	—

ORDINARIE — Sede	SPECIALIZZATE in	SPECIALIZZATE Sede	PROVINCIA
	orticoltura	Chioggia	Venezia
	frutticoltura	Venezia	—
Cologna Veneta	—	—	Verona
Quinto di Valpantena	—	—	—
	alpicoltura	Asiago	Vicenza
	viti-frutticolt.	Vicenza	—
Cormons	frutti-viticolt.	Gorizia	Gorizia
Albona	—	—	Pola
Buie	—	—	—
Pinguente	—	—	—
Rovigno	—	—	—
Sesana	frutticoltura	Trieste	Trieste
	viti-frutticolt.	Borgo Erizzo	Zara
Morciano	—	—	Forlì
	frutti-viticolt.	Modena	Modena
Bardi	caseificio	Parma	Parma
Bettola	—	—	Piacenza
Castel S. Giovanni	—	—	—
Monticelli di Ongina	—	—	—
Anghari	—	—	Arezzo
Foiano della Chiana	—	—	—
S. Casciano in Val di Pesa	—	—	Firenze
Scansano	—	—	Grosseto
Campiglia Marittima	—	—	Livorno
Altopascio	—	—	Lucca
Montalto Marche	—	—	Ascoli Piceno
Ripatransone	—	—	—
S. Vittoria	—	—	—
Recanati	—	—	Macerata
Fossombrone	—	—	Pesaro
Assisi	—	—	Perugia
Città della Pieve	—	—	—
Gualdotadino	—	—	—
Norcia	—	—	—
Narni	—	—	Terni
Sora	—	—	Frosinone
Fara Sabina	granicoltura	Rieti	Rieti
Leonessa	zootecnia	Cittaducale	—
Civitavecchia	—	—	Roma
Capestrano	arborifrutticolt.	Aquila	Aquila
Pescasseroli	—	—	—
	miglioramenti fondiari	Campobasso	Campobasso
Carunchio	frutticoltura	Chieti	Chieti
Guardiagrele	—	—	—
Ortona a Mare	—	—	—
Città S. Angelo	orto-frutticolt.	Pescara	Pescara
Loreto Aprutino	—	—	—
Manoppello	—	—	—
Civitella Tronto	—	—	Teramo
Giulianova	—	—	—
Calitri	—	—	Avellino
Caposele	—	—	—
Castel Baronia	—	—	—
Mirabella	—	—	—
Montefusco	—	—	—
S. Martino Valle Caudina	—	—	—
Baselice	—	—	Benevento
Caiazzo	—	—	—
Colle Sannita	—	—	—
Acerra	—	—	Napoli
Aversa	—	—	—
Capua	—	—	—
Giugliano	—	—	—
Mignano	—	—	—
Pietramelara	—	—	—
Buccino	fitopatologia	Salerno	Salerno
Eboli	—	—	—
Sapri	—	—	—
Altamura	—	—	Bari
Franc. Fontana	—	—	Brindisi
Manfredonia	—	—	Foggia
Vico del Gargano	—	—	—
Alessano	—	—	Lecce
Galatina	—	—	—
Maglie	—	—	—
Martano	—	—	—
Ginosa	—	—	Taranto
Martina Franca	—	—	—
Montescaglioso	arboricoltura	Matera	Matera
Pisticci	—	—	—
Rotondella	—	—	—
Lavello	—	—	Potenza
Muro Lucano	—	—	—
Tramutola	—	—	—
Venosa	—	—	—
Chiaravalle	—	—	Catanzaro
Cropano	—	—	—
Decollatura	—	—	—
Nicotera	—	—	—
Soriano	—	—	—
Soverato	—	—	—
Strongoli	—	—	—
Taverna	—	—	—
Tiriolo	—	—	—
Cassano	—	—	Cosenza
Coriati	—	—	—
Corigliano	—	—	—
Rogliano	—	—	—

ORDINARIE Sede	SPECIALIZZATE in	 Sede	PROVINCIA
S. Marco Argentano	—	—	Cosenza
Scalea	—	—	—
Trebisacce	—	—	—
Brancaleone	—	—	Reggio Calabria
Gerace Marina	—	—	—
Laureana	—	—	—
Melito Portosalvo	—	—	—
Sinipoli	—	—	—
Stilo	—	—	—
Naro	—	—	Agrigento
Recalmuto	—	—	—
S. Buca in Sicilia	—	—	—
S. Cataldo	—	—	Caltanissetta
Sanmartino	—	—	—
Valle Lunga	—	—	—
Castiglione	—	—	Catania
Giarre	—	—	—
Mineo	—	—	—
Paternò	—	—	—
Vizzini	—	—	—
Calaso betta	—	—	Enna
Leonforte	—	—	—
Barcellona Pozzo di Gotto	—	—	Messina
Francavilla di Sicilia	—	—	—
Mistretta	—	—	—
Spadafora S. Martino	—	—	—
S. Stefano Camastra	—	—	—
Tortorici	—	—	—
Alia	—	—	Palermo
Bisacquino	—	—	—
Castelbuono	—	—	—
Gangi	—	—	—
Monreale	—	—	—
Partinico	—	—	—
Termini Imerese	—	—	—
Villafrati	—	—	—
Scicli	—	—	Ragusa
Acreide	—	—	Siracusa
Sortino	—	—	—
Camporeale	olivicoltura-oleificio	Castelvetrano	Trapani
Marsala	—	—	—
Mazzara del Vallo	—	—	—
Paparella	—	—	—
Partanna	—	—	—
Ales	—	—	Cagliari
Guspini	—	—	—
Muravera	—	—	—
Santadi	—	—	—
Sorgogno	—	—	Nuoro
Bono	—	—	Sassari
Thiesi	—	—	—

Art. 4.

Gli uffici staccati degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono, pertanto, così determinati:

ORDINARI Sede	SPECIALIZZATI in	 Sede	PROVINCIA
Acqui	viticoltura ed enologia	Alessandria	Alessandria
Casalmonferrato	zootecnia	Alessandria	—
Novi Piemonte	—	—	—
Tortona	—	—	—
Ivrea	zootecnia	Aosta	Aosta
Courgnè	—	—	—
Nizza Monferrato	zootecnia	Asti	Asti
Alba	frutticoltura	Cuneo	Cuneo
Mondovì	zootecnia	Cuneo	—
Saluzzo	—	—	—
Borgomanero	zootecnia	Novara	Novara
Domodossola	—	—	—
Pallanza	—	—	—
Carmagnola	zootecnia	Torino	Torino
Chivasso	—	—	—
Pinerolo	—	—	—
Susa	—	—	—
Biella	zootecnia	Vercelli	Vercelli
Varallo Sesia	—	—	—
Chiavari	zootecnia	Genova	Genova Imperia
Sesta Godano	—	—	La Spezia
Albenga	zootecnia	Savona	Savona
Treviglio	zootecnia	Bergamo	Bergamo
Salò	zootecnia	Brescia	Brescia
Lecco	zootecnia	Como	Como
Crema	zootecnia	Cremona	Cremona
Asola	zootecnia	Mantova	Mantova
Quistello	—	—	—
Lodi	zootecnia	Milano	Milano
Mortara	zootecnia	Pavia	Pavia
Voghera	—	—	—
Chiavenna	zootecnia zootecnia	Sondrio Varese	Sondrio Varese
Bressanone	frutticoltura	Bolzano	Bolzano
Brunico	zootecnia	Bolzano	—
Malles Venosta	—	—	—
Merano	—	—	—
Cavalese	zootecnia	Trento	Trento
Cles	frutticoltura	Trento	—
Rovereto	—	—	—
Thione	—	—	—
Agordo	zootecnia	Belluno	Belluno
Feltre	—	—	—
Pieve di Cadore	—	—	—
Cittadella	zootecnia	Padova	Padova
Montagnana	—	—	—
Pieve di Sacco	—	—	—

ORDINARI — Sede	SPECIALIZZATI in	SPECIALIZZATI Sede	PROVINCIA
Adria	zootecnia	Rovigo	Rovigo
Castelmassa	—	—	—
Lendinara	—	—	—
Castelfranco	zootecnia	Treviso	Treviso
Montebelluna	—	—	—
Oderzo	—	—	—
Vittorio Veneto	—	—	—
Cervignano	zootecnia	Udine	Udine
Latisana	caseificio	Udine	—
Pontebba	—	—	—
Pordenone	—	—	—
S. Vito al Tagliamento	—	—	—
Spilimbergo	—	—	—
Tolmezzo	—	—	—
Cavarzere	orto-frutticolt.	Venezia	Venezia
Dolo	zootecnia	Venezia	—
Portogruaro	—	—	—
S. Donà di Piave	—	—	—
Caprino Veronese	zootecnia	Verona	Verona
Legnago	—	—	—
Bassano	zootecnia	Vicenza	Vicenza
Lonigo	—	—	—
Schio	—	—	—
Thiene	—	—	—
Castelnuovo di Istria	—	—	Fiume
Villa del Nevoso	—	—	—
Aidussina	zootecnia	Gorizia	Gorizia
Idria	—	—	—
Tolmino	—	—	—
Capodistria	zootecnia	Pola	Pola
Isola di Cherso	—	—	—
Parenzo	—	—	—
Pisino	—	—	—
Postumia	zootecnia	Trieste	Trieste
Ronchi dei Legionari	—	—	—
Lagosta	—	—	Zara
Imola	zootecnia	Bologna	Bologna
S. Giovanni in Persiceto	—	—	—
Vergato	—	—	—
Codigoro	zootecnia	Ferrara	Ferrara
Copparo	—	—	—
Portomaggiore	—	—	—
Cesena	zootecnia	Forlì	Forlì
Mercato Saraceno	—	—	—
Rimini	—	—	—
Rocca S. Casciano	—	—	—
Mirandola	zootecnia	Modena	Modena
Pavullo	—	—	—
Vignola	—	—	—
Borgo Val di Taro	zootecnia	Parma	Parma
Fidenza	—	—	—
Fornovo	—	—	—
Langhirano	—	—	—
Bobbio	zootecnia	Piacenza	Piacenza
Fiorenzuola d'Arda	—	—	—
Faenza	zootecnia	Ravenna	Ravenna
Lugo	—	—	—
Castelnuovo Monti	zootecnia	Reggio Emilia	Reggio Emilia
Guastalla	—	—	—
Cortona	zootecnia	Arezzo	Arezzo
Montevarchi	—	—	—
Poppi	—	—	—
S. Sepolcro	—	—	—
Borgo S. Lorenzo	zootecnia	Firenze	Firenze
Empoli	—	—	—
Pontassieve	—	—	—
Prato	—	—	—
Casteldelpiano	zootecnia	Grosseto	Grosseto
Massa Marittima	—	—	—
Pitigliano	—	—	—
Cecina	zootecnia	Livorno	Livorno
Portoferraio	orto-frutticolt.	Livorno	—
Castelnuovo di Garfagnana	zootecnia	Lucca	Lucca
Pietrasanta	orto-frutticolt.	Lucca	—
Fivizzano	zootecnia	Massa Carrara	Massa Carrara
Pontremoli	—	—	—
Pontedera	zootecnia	Pisa	Pisa
S. Miniato	orto-frutticolt.	Pisa	—
Volterra	—	—	—
Borgo a Buggiano	zootecnica arboricoltura	Pistoia Pistoia	Pistoia
Colle Val d'Elsa	zootecnia	Siena	Siena
Montalcino	—	—	—
Montepulciano	—	—	—
Fabriano	zootecnia	Ancona	Ancona
Jesi	—	—	—
Osimo	—	—	—
Senigallia	—	—	—
Amandola	zootecnia	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno
Fermo	frutticoltura	Fermo	—
Montegiorgio	—	—	—
Offida	—	—	—
S. Benedetto del Tronto	—	—	—
Camerino	zootecnia	Macerata	Macerata
Cingoli	—	—	—
S. Ginesio	—	—	—
Tolentino	—	—	—

ORDINARI — Sede	SPECIALIZZATI in	SPECIALIZZATI Sede	PROVINCIA
Cagli	zootecnia	Pesaro	Pesaro
Fano	—	—	—
Macerata Feltria	—	—	—
Mercatino Marecchia	—	—	—
Urbino	—	—	—
Castiglione del Lago	zootecnia	Perugia	Perugia
Città di Castello	orto-frutticolt.	Perugia	—
Foligno	—	—	—
Gubbio	—	—	—
Spoleto	—	—	—
Todi	—	—	—
Amelia	zootecnia	Terni	Terni
Orvieto	—	—	—
Anagni	zootecnia	Frosinone	Frosinone
Cassino	—	—	—
Pontecorvo	—	—	—
Formia	zootecnia	Littoria	Littoria
Terracina	—	—	—
Amatrice	zootecnia	Rieti	Rieti
Borgocollefegato	—	—	—
Magliano Sabino	—	—	—
Poggio Mirteto	—	—	—
Rocca Sinibalda	—	—	—
Marino	fitopatologia	Roma	Roma
Palestrina	orto-frutticolt.	Roma	—
Segni	zootecnia	Roma	—
Tivoli	—	—	—
Velletri	—	—	—
Acquapendente	zootecnia	Viterbo	Viterbo
Civitacastellana	—	—	—
Tarquinia	—	—	—
Tuscania	—	—	—
Avezzano	zootecnia	Aquila	Aquila
Casteldisangro	—	—	—
Sulmona	—	—	—
Tagliacozzo	—	—	—
Agnone	zootecnia	Campobasso	Campobasso
Isernia	frutticoltura	Campobasso	—
Larino	—	—	—
Termoli	—	—	—
Atessa	zootecnia	Chieti	Chieti
Casoli	—	—	—
Gissi	—	—	—
Lanciano	—	—	—
Vasto	—	—	—
Penne	zootecnia	Pescara	Pescara
Torre dei Passeri	—	—	—
Atri	zootecnia	Teramo	Teramo
Montorio al Vomano	—	—	—
Nereto	—	—	—
Ariano	zootecnia	Avellino	Avellino
Lacedonia	—	—	—
S. Angelo dei Lombardi	—	—	—
Cerreto Sannita	zootecnia	Benevento	Benevento
Morcone	—	—	—
Piedimonte d'Alife	—	—	—
S. Marco dei Gavoti	—	—	—
Caserta	orto-frutticolt.	Napoli	Napoli
Castellammare	zootecnia	Napoli	—
Nola	—	—	—
Sessa Aurunca	—	—	—
Contursi	orto-frutticolt.	Salerno	Salerno
Rocca d'Aspide	zootecnia	Salerno	—
Sala Consilina	—	—	—
Vallo della Lucania	—	—	—
Barletta	zootecnia	Bari	Bari
Gioia del Colle	—	—	—
Putignano	—	—	—
Ostuni	frutti-orticolt.	Brindisi	Brindisi
Cerignola	zootecnia	Foggia	Foggia
Lucera	—	—	—
S. Severo	—	—	—
Gallipoli	zootecnia	Lecce	Lecce
Nardò	—	—	—
Tricase	—	—	—
Ugento	—	—	—
Castellaneta	zootecnia	Taranto	Taranto
Manduria	—	—	—
Montalbano	zootecnia	Matera	Matera
Palazzo S. Gervasio	—	—	—
Stigliano	—	—	—
Brienza	zootecnia	Potenza	Potenza
Chiaromonte	—	—	—
Lagonegro	—	—	—
Melfi	—	—	—
S. Arcangelo	—	—	—
Cotrone	zootecnia	Catanzaro	Catanzaro
Nicastro	—	—	—
Vibo-Valentia	—	—	—
Maida	—	—	—
Castrovillari	zootecnia	Cosenza	Cosenza
Paola	—	—	—
Rossano	—	—	—
Cittanova	zootecnia	Reggio C.	Reggio C.
Locri	—	—	—
Palmi	—	—	—
Cammarata	zootecnia	Agrigento	Agrigento
Canicattì	—	—	—
Licata	—	—	—
Sciacca	—	—	—

ORDINARI — Sede	SPECIALIZZATI		PROVINCIA
	in	Sede	
Gela	zootecnia	Caltanissetta	Caltanissetta
Mazzarino	—	—	—
Mussomeli	—	—	—
Adrano	orto-frutticolt.	Catania	Catania
Caltagirone	zootecnia	Catania	—
Ramacca	—	—	—
Nicosia	zootecnia	Enna	Enna
Piazza Armerina	—	—	—
Giardini Taormina	zootecnia	Messina	Messina
Milazzo	—	—	—
Patti	—	—	—
S. Agata Militello	—	—	—
Cefalù	zootecnia	Palermo	Palermo
Corleone	—	—	—
Petralia Soprana	—	—	—
Lercara	—	—	—
Comiso	—	—	Ragusa
Modica	orto-frutticolt.	Ragusa	—
Vittoria	zootecnia	Ragusa	—
Lentini	orto-frutticolt.	Siracusa	Siracusa
Noto	zootecnia	Siracusa	—
Palazzolo	—	—	—
Alcamo	zootecnia	Trapani	Trapani
Castelvetrano	—	—	—
Salemi	—	—	—
Ghilarza	zootecnia	Cagliari	Cagliari
Iglesias	—	—	—
Oristano	—	—	—
Sanluri	—	—	—
Senorbì	—	—	—
Dorgali	olivicoltura	Cagliari	Nuoro
Isili	zootecnia	Nuoro	—
Lanusei	—	—	—
Macomer	—	—	—
Alghero	zootecnia	Sassari	Sassari
Ozieri	—	—	—
Pozzomaggiore	—	—	—
Tempio	—	—	—

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(2482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio centrale del personale - Divisione lotto e lotterie.

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli, manifestazione 1938-XVI, che non hanno preso parte all'estrazione dei premi.

Elenco delle matrici dei biglietti della Lotteria automobilistica di Tripoli, manifestazione 1938-XVI, che non hanno preso parte alle estrazioni dei premi e che si pubblica a norma e per effetto dell'art. 12 del decreto Interministeriale 20 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1937-XV.

Biglietti delle serie distinte con una lettera.

Serie A.

10911	10912	10913	10914	10915	10921	10922
10923	10924	10925	14471	14472	14473	14474
14475	14476	14477	14478	14479	14480	—

Serie B.

09476	09477	09478	09479	09480	09481	09482
09483	09484	09485	09911	09912	09913	09914
09915	09921	09922	09923	09924	09925	31676
31677	31678	31679	31680	—	—	—

Serie C.

13471	13472	13473	13474	13475	13481	13482
13483	13484	13485	13911	13912	13913	13914
13915	13921	13922	13923	13924	13925	37006
37007	51136	51137	51138	51139	51140	—

Serie D.

10411	10412	10413	10414	10415	10421	10422
10423	10424	10425	21786	21787	21788	21789
21790	21896	21897	21898	21899	21900	43746
43747	43748	43749	43750	53851	53852	53853
53854	53855	—	—	—	—	—

Serie E.

09971	09972	09973	09974	09975	09976	09977
09978	09979	09980	09981	09982	09983	09984
09985	11911	11912	11913	11914	11915	11916
11917	11918	11919	11920	11921	11922	11923
11924	11925	32286	32287	32288	32289	32290
32291	32292	32293	32294	32295	—	—

Serie F.

08911	08912	08913	08914	08915	08916	08917
08918	08919	08920	08921	08922	08923	08924
08925	09476	09477	09478	09479	09480	14766
14921	14922	14923	14924	14925	—	—

Serie G.

05976	05977	05978	05979	05980	05981	05982
05983	05984	05985	08411	08412	08413	08414
08415	08416	08417	08418	08419	08420	24881
24882	24883	24884	24885	67056	67057	—

Serie H.

05411	05412	05413	05414	05415	05971	05972
05973	05974	05975	05976	05977	05978	05979
05980	05981	05982	05983	05984	05985	19821
19822	19823	19824	19825	49291	49292	49293
49294	49295	66556	66557	66558	84026	84027
84028	84029	84030	84086	84087	84088	84089
84090	—	—	—	—	—	—

Serie I.

00596	00600	07471	07472	07473	07474	07475
07476	07477	07478	07479	07480	07481	07482
07483	07484	07485	07911	07912	07913	07914
07915	26268	26421	26422	26423	26424	26425
55516	55517	55518	55519	55520	58351	58359

Serie J.

20471	20472	20473	20474	20475	20476	20477
20478	20479	20480	20481	20482	20483	20484
20485	20486	20487	20488	20911	20912	20913
20914	20915	47921	47922	47923	47924	67351
67359	—	—	—	—	—	—

Serie K.

14971	14972	14973	14974	14975	14976	14977
14978	14979	14980	14981	14982	14983	14984
14985	33136	33138	37286	37287	37288	37289
37290	37431	37434	37435	81226	81227	81228
81229	81230	—	—	—	—	—

Serie L.

17971	17972	17973	17974	17975	17976	17977
17978	17979	17980	17981	17982	17983	17984
17985	22696	22697	22698	22699	22700	22891
22892	22893	22894	22895	55581	55585	63541
63546	96761	96762	96763	96764	96765	96766
96767	96768	96769	96770	—	—	—

Serie M.

24891	24892	24893	24894	24895	32366	39231
39234	72831	72832	72833	72834	72835	72889
72887	72888	72889	72890	—	—	—

Serie N.

23180	23325	33021	33137	67186	—	—

Serie O.

44321	56016	56017	56018	56019	56020	68106
68107	68108	68109	68110	—	—	—

Serie P.

35321	41211	41212	41213	41214	41215	41241
41242	41243	41244	41245	41256	41257	41356
41357	41358	41359	41360	—	—	—

Serie Q.

29106	36786	36787	36788	36789	36790	45446
46566	49516	49517	49518	49519	49520	54211
54212	54213	54214	54215	54241	54242	54243
54244	54245	54330	—	—	—	—

Serie S.

43711	43712	43713	43714	43715	43741	43742
43743	43744	43745	43856	43857	43858	43859
43860	45366	91711	91712	91713	91714	91715
91761	91762	91763	91764	91765	91766	91767
91768	91769	91770	—	—	—	—

Serie T.

18736	18737	18738	18739	18740	36671	45876
45877	45878	45879	45880	45966	45967	45968
45969	45970	48828	51001	51002	51003	51004
51005	51006	51007	51008	51009	51010	51011
51012	51013	51014	51015	51016	51017	51018
51019	51020	51021	51022	51023	51024	51025
51026	51027	51028	51029	51030	51031	51032
51033	51034	51035	51071	54793	54794	98991
98992	98993	98994	98995	—	—	—

Serie U.

50941	50942	50943	78146	78147	78148	78149
78150	—	—	—	—	—	—

Serie V.

26466	26467	26468	26469	26470	26481	26482
26483	26484	26485	46806	46807	46808	46809

Serie X.

21856	21857	21858	21859	21860	26976	26977
26978	26979	26980	26981	26982	26983	26984
26985	33696	33697	33698	33699	33700	64671
64761	64762	64941	64991	64992	65291	65292

Serie Y.

29381	29382	29383	29384	29385	38211	38212
38213	38214	38215	38241	38242	38243	38244
38245	47656	60674	71641	71642	71643	71644
71645	93261	93262	93263	93264	93265	93266
93267	93268	93269	93270	97926	97927	97928
97929	97930	—	—	—	—	—

Serie Z.

21966	21967	21968	21969	21970	21971	21972
21973	21974	21975	21976	21977	21978	21979
21980	34341	34342	34343	34344	34345	45096
45097	45098	45099	45100	64356	64357	—

Biglietti delle serie distinte con due lettere.

Serie AA.

22901	22902	22903	22904	22905	22906	22907
22908	22909	22910	45946	91516	91517	91518
91519	91520	91571	91572	91573	91574	91575

Serie AB.

09556	09558	09560	23901	23902	23903	23904
23905	23906	23907	23908	23909	23910	—

Serie AC.

20401	20402	20403	20404	20405	20406	20407
20408	20409	20410	—	—	—	—

Serie AD.

05808	22901	22902	22903	22904	22905	38781
65731	65732	65733	65734	65735	65876	65877

Serie AE.

01021	01022	01023	01024	01025	01081	01082
01083	01084	01085	02306	02310	22396	22397
22398	22399	22400	—	—	—	—

Serie AF.

13026	45896	45897	45898	45899	45900	

Serie AG.

05806	46391	46392	46393	46394	46395	—

Serie AH.

40891	40892	40893	40894	40895	62326	62327
62328	62329	73561	73562	73563	73564	73565
73571	73572	73573	73574	73575	76741	76742
76743	76744	76745	77066	77067	77068	—

Serie AI.

46391	46392	46393	46394	46395	99996	—

Serie AJ.

51391	51392	51393	51394	51395	56306	56307
56308	56309	56310	56446	56447	56448	56449
56450	72211	72212	72213	72214	72215	72241
72242	72243	72244	72245	72356	72357	—

Serie AK.

13761	13762	13763	13764	13765	13766	13767
13768	13769	13770	19431	19432	19433	19434
19435	19436	19437	19438	19439	19440	55891
57516	57517	57518	57519	57520	59316	73931
73932	—	—	—	—	—	—

Serie AL.

35306	35307	35308	35309	35310	35446	35447
35448	35449	35450	82346	82347	82348	82349
82350	82531	—	—	—	—	—

Serie AM.

53016	53017	53018	53019	53020	53261	53262
53263	53264	53265	53441	53442	53443	53444
53445	63806	63807	63808	63809	63810	78381
78382	78383	78384	78385	78466	78467	78468
78469	78470	—	—	—	—	—

Serie AN.

43361	43362	43363	43364	43365	52361	52487
52488	61367	—	—	—	—	—

Serie AO.

81901	81902	81903	81904	81905	42141	42142
68036	68306	68307	68308	68310	—	—

Serie AP.

34211	34212	34213	34214	34215	46596	—

Serie AQ.

62881	62882	62883	62884	62885	71016	71017
71018	71019	71020	—	—	—	—

Serie AR.

64326	—	—	—	—	—	—

Serie AS.

52261	52263	52331	52332	52333	52334	52335

Serie AT.

24211	24212	24213	24214	24215	60021	60022
60023	83237	83240	—	—	—	—

Serie AU.

75327	86016	86017	86018	86019	86020	86441

Serie AV.

21901	21902	61261	61262	61263	61264	61265
82786	82787	82788	82789	82790	82807	—

Serie AX.

71986	—	—	—	—	—	—

Serie AY.

89446	—	—	—	—	—	—

Serie AZ.

06446	06447	06448	06449	06450	44696	44697
44698	44699	44700	—	—	—	—

Totale n. 960.

Il Ministro per le finanze
Presidente del Comitato di direzione della Lotteria:
DI REVEL

(2515)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società cooperativa di consumo con sede in San Giovanni Profiamma (Perugia) costituita nel 1919, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni.

(2532)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa spazzaturai ex combattenti di Mantova non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2533)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca dell'Appennino, con sede in Riola di Vergato (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca dell'Appennino, società anonima con sede sociale in Riola di Vergato (Bologna);

Dispone:

I signori comm. rag. Manlio Medici, prof. rag. Roberto Azzali e cav. avv. Enrico Chezzi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Banca dell'Appennino, società anonima con sede sociale in Riola di Vergato (Bologna), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2553)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, con sede in Isorella (Brescia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, con sede nel comune di Isorella (Brescia), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il comm. rag. Astorre Copetta fu Luigi è nominato commissario liquidatore della Cassa cooperativa di prestiti di Isorella-Visano, avente sede nel comune di Isorella (Brescia), ed i sigg. rag. Giulio Minini fu Carlo, rag. Mario Ardenghi fu Giacomo e Amedeo Manenti fu Andrea sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2536)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda predetta secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. dott. Igino Camerlengo è nominato commissario liquidatore della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino, società anonima cooperativa con sede in Montecalvo Irpino (Avellino) ed i signori dott. Alfonso Aucelli, Rispoli Enrico e Barra Domenico sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(2547)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Graduatoria dei vincitori del concorso a otto posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 4 aprile 1936, n. 497;

Visto il decreto Ministeriale 9 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278, col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena;

Letti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale 20 gennaio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1938, registro n. 2, foglio n. 117;

Decreta:

Art. 1.

E approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per esami a otto posti di alunno di ragioneria nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Sperati Romeo . . . . . . con punti 18,33
2° Cammarella Aldo . . . . . . » 17 —
3° Ricciuto Francesco . . . . . » 16,50
4° Villa Vincenzo . . . . . . » 15,66
5° De Meo Gabriele . . . . . . » 15,33
6° Chessa Michele . . . . . . » 15 —
7° Ducceschi Gustavo . . . . . » 14,75
8° Gaeta Alberto . . . . . . » 14,58

Art. 2.

Sono risultati idonei i seguenti:

1° Cappuccio Michele . . . . . con punti 14,33
2° Brignone Giacomo, nato nel 1906 . . » 14 —
3° Carpiniello Domenico, nato nel 1908 . » 14 —
4° Gaeta Alfredo. . . . . . . con punti 13,66
5° Ancillotti Gustavo . . . . . . » 13,33
6° Di Luise Crispino . . . . . . » 13 —

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI

(2562)

REGIA PREFETTURA DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il bando di concorso a posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV, in data 30 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1937 e nel Foglio annunzi legali della Provincia del 14 febbraio 1937, n. 61;

Vista la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei, formulata dall'apposita Commissione giudicatrice del concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1936:

1. Apuzzo dott. Pietro . . . . . voti 53,068/100
2. Paro Vidolin dott. Giuseppe . . . » 52,568/100
3. Ghidiglia dott. Francesco . . . . » 49,863/100
4. Castagni dott. Aldo . . . . . » 49,136/100
5. Nisi dott. Mario . . . . . . » 49,090/100
6. Petracchi dott. Mario . . . . . » 48,818/100
7. Raimondo dott. Lucio. . . . . » 47,409/100
8. Saggese dott. Matteo . . . . . » 47,386/100
9. Merlini dott. Enzo . . . . . » 46,454/100
10. Franceschi dott. Giovanni. . . . » 44,113/100
11. Lecchini dott. Silio Italico. . . . » 42,886/100
12. Santinelli dott. Enrico . . . . » 42,522/100
13. Di Ceglie dott. Angelantonio . . . » 40,431/100
14. Cavalli dott. Eligio . . . . . » 39,363/100
15. Lalli dott. Lucio . . . . . . » 37,909/100

Grosseto, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il bando di concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936-XV, in data 30 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1937, e nel Foglio annunzi legali della provincia del 14 febbraio 1937, n. 61;

Vista la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto, approvata con decreto di pari data e numero;

Visto l'elenco delle sedi indicate dai singoli concorrenti nell'ordine della loro preferenza;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del predetto concorso per il posto a fianco di essi segnato:

1. Apuzzo dott. Pietro - S. Quirico (Sorano);
2. Paro Vidolin dott. Giuseppe - Batignano (Grosseto);
3. Ghidiglia dott. Francesco - Montorgiali e Polveraia (Scansano);
4. Castagni dott. Aldo - Vetulonia (Castiglione Pescaia);
5. Nisi dott. Mario - Monticello Amiata, 2ª condotta (Cinigiano);
6. Petracchi dott. Mario - Cana Vallerona, 2ª condotta (Roccalbegna);
7. Raimondo dott. Lucio - Saturnia (Manciano).

Grosseto, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il prefetto: TROTTA

(2521)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.